ISTITUTO COMPRENSIVO "GUGLIELMO MARCONI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Codice univoco di fatturazione: UFGWCE
Via Folegot, 350 - 30022 CEGGIA - VE
Tel. 0421329088 - C.F. 84003800277
e-mail: veic80500v@istruzione.it Pec: veic80500v@pec.istruzione.it
Sito: http://www.marconiceggia.edu.it

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

SENTITO il Collegio dei docenti nella sede del 30.10.2025

SENTITO E SU INDICAZIONE del DPO e dell'RSPP d'Istituto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 06.11.2025 e con Delibera n.10/10, emana il seguente Regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
   a) garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
   b) definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
   c) promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
   d) prevenire dei potenziali rischi legati all'utilizzo dell'IA.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
2. agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
3. strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
4. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
5. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole. Gli insegnanti possono utilizzare gli strumenti di IA sotto la propria responsabilità nel rispetto delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche (D.M. 166/2025) avendo cura di non trattare dati personali nella titolarità dell'Istituto.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, elaborare materiali didattici, ma la valutazione resta in capo esclusivamente al docente.
3. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
4. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
5. La scelta degli strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF.
6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure previste.

Art. 5 – Uso dell'IA per l'attività dell'Istituto

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale.
3. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della sicurezza informatica.
4. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
5. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione/informazione sull'IA nell'istituzione scolastica.
2. La formazione deve includere:
   - Indicazioni secondo le linee guida ministeriali sull'uso sicuro dell'IA in ambito delle istituzioni scolastiche;
   - etica e responsabilità nell'uso dell'IA;

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati personali.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale per le attività didattiche

Art. 8 – Utilizzo Limitazioni e responsabilità dell'IA per le attività didattiche

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. L'uso degli strumenti di IA, deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Gli insegnanti possono utilizzare gli strumenti di IA sotto la propria responsabilità nel rispetto delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche (D.M. 166/2025) avendo cura di non trattare dati personali nella titolarità dell'Istituto.
4. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi Art. 12 –

Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
   - stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
   - cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato al sito web dell'Istituzione scolastica.